

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PIETRO MOLINARO
IL 14 SETTEMBRE 2020

*Disposizioni in materia di costituzione, individuazione
e riconoscimento dei distretti del cibo*

Relazione descrittiva

La presente proposta si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 228 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con la nuova norma, il legislatore nazionale ha potenziato gli strumenti di programmazione e progettazione territoriale introducendo i Distretti del cibo. In questa nuova definizione sono inclusi i distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità, già esistenti e previsti nell'originario art. 13, ma sono previste altre forme possibili di Distretto del cibo.

Lo stesso art. 13 attribuisce alle Regioni il compito di riconoscere i Distretti del cibo, e prevede per questi ultimi l'assegnazione di risorse finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo delle attività.

In coerenza con la suddetta normativa nazionale, la presente proposta persegue l'obiettivo sostanziale di valorizzare i sistemi di prodotti locali e le produzioni alimentari che rappresentano e trasmettono al consumatore un messaggio sulla storia e le tradizioni agroalimentari di un determinato territorio, nel più ampio e generale quadro disegnato dal principio di sostenibilità, come declinato dall'Agenda ONU 2030.

L'efficace funzionamento di un Distretto, infatti, è strumentale a valorizzare le attività di impresa del territorio, essere da stimolo a realizzare nuove forme di coesione sociale, ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'interazione pubblico-privato, con effetti favorevoli e positivi per l'intera comunità.

In Calabria l'esperienza dei Distretti è stata avviata con la legge n. 21/2004 (come modificata dalle leggi regionali 5 ottobre 2007, n. 22 e 31 marzo 2009, n. 6) che ha disciplinato il riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, in attuazione della versione iniziale dell'art. 13 del d.lgs. 228/2001. In particolare, la legge 21/2004 ha anche istituito il Distretto Agroalimentare di Qualità di Sibari.

Attualmente risultano riconosciuti dalla Regione Calabria i seguenti distretti:

1. DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DI SIBARI

2. DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DELLA PROVINCIA DI CROTONE
3. DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DEL LAMETINO
4. DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PIANA DI GIOIA TAURO E AREA DELLO STRETTO
5. DISTRETTO RURALE DELL'ALTO JONIO COSENTINO
6. DISTRETTO RURALE DELLA SILA
7. DISTRETTO RURALE DEL POLLINO - VERSANTE CALABRO
8. DISTRETTO RURALE 'SERRE CALABRESI'
9. DISTRETTO RURALE REVENTINO
10. DISTRETTO RURALE DEL MEDIO IONIO CATANZARESE E DELLA VALLE DEL CROCCHIO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Oltre alle suddette esperienze, sul territorio vi è un intenso fermento di iniziative miranti a promuovere la costituzione di Distretti del cibo, pertanto l'approvazione della presente proposta di legge risulta estremamente necessaria ed attesa dagli imprenditori agricoli ed agroalimentari e dalle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale che compongono i sistemi produttivi locali.

Infatti, nella definizione dei Distretti del cibo oltre ad essere ricompresi i distretti già riconosciuti, dopo l'approvazione della proposta di legge, sarà possibile riconoscere le seguenti sei tipologie di Distretto del cibo, previste dal comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. 228/2001:

“c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale

svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.”

L'articolato della proposta di legge comprende 10 articoli.

I primi due articoli identificano gli obiettivi e forniscono le definizioni utili ad interpretare la proposta di legge.

L'art. 3 delinea la procedura per giungere alla costituzione di un Distretto, che avviene attraverso la sottoscrizione e l'adesione all'Accordo di distretto, predisposto da un Comitato promotore. A livello sostanziale, si individuano gli elementi essenziali dell'Accordo, il cui contenuto è la costituzione di un ente di natura associativa, governato da un Organo esecutivo nominato dall'Assemblea di distretto. La partecipazione della pubblica amministrazione è rimessa all'autonomia, sebbene auspicata dalla proposta di legge in una prospettiva estesa di partenariato pubblico privato. Si ritiene, infatti, che spetta alle pubbliche amministrazioni valutare come supportare le attività del Distretto: dall'interno, aderendo all'Accordo; o dall'esterno, attraverso politiche promozionali.

L'art. 4 è dedicato al Programma di distretto, predisposto dall'Organo esecutivo ed approvato dall'Assemblea. Il documento è funzionale a delineare una politica del Distretto funzionale a perseguire gli obiettivi della legge e dell'Accordo di distretto, che sono meglio specificati e definiti nel Programma medesimo. Inoltre si dispone che la Regione indirizzi i propri strumenti di programmazione e le attività dell'ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria, a sostegno dei programmi di distretto.

Gli articoli 5 e 6 concernono il riconoscimento del Distretto da parte della Regione e la comunicazione al Ministero, secondo procedure e legittimazioni che dovranno essere poi definite nel Regolamento attuativo. L'idea di fondo è che il Distretto possa esistere a prescindere da un riconoscimento regionale. Tuttavia, il riconoscimento è strumentale affinché il Distretto possa beneficiare di tutte le opportunità che offre l'art. 13 del d.lgs. 228/2001cit. nonché quelle previste da eventuali discipline regionali di carattere promozionale.

L'art. 7, invece, riguarda la revoca del riconoscimento, laddove il Distretto si riveli inidoneo a perseguire gli obiettivi prefissati, con la dovuta precisazione che la revoca non determina l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo.

Gli art. 8 e 9 sono strumentali ad offrire un supporto regionale nella costituzione e nella gestione del Distretto, al fine di agevolare e garantire il riconoscimento e la sua

permanenza; per l'erogazione del supporto è previsto che la Regione si avvalga dell'ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria. Si prevede, inoltre, un monitoraggio costante sulle attività dei Distretti, anche attraverso la costituzione di un elenco regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente intervento normativo si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale che non implica nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge regionale **“Disposizioni in materia di costituzione, individuazione e riconoscimento dei distretti del cibo”**

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di costituzione, individuazione e riconoscimento dei distretti del cibo

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio agrario attraverso le attività agricole e agroalimentari, la Regione provvede, con la presente legge, alla individuazione dei distretti del cibo, definendone i criteri per la costituzione ed il riconoscimento.
2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la Regione promuove e realizza, anche attraverso il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata ed il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, interventi finalizzati a:
 - a) sostenere le produzioni agricole, agroalimentari, biologiche valorizzando il legame con il territorio di origine;
 - b) promuovere lo sviluppo del territorio rurale e l'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri ed obiettivi di sostenibilità;
 - c) favorire l'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché la produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono
 - a) "Accordo di distretto", il contratto di società o di forma associativa previsto dal Codice civile o, comunque, il contratto ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni con il quale viene costituito il Distretto del cibo;

- b) “Assemblea di distretto” o “Assemblea” organo previsto dall’Accordo di distretto al quale partecipano tutti i suoi sottoscrittori;
- c) “Comitato promotore”, organizzazione volontaria di persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui obiettivo è la costituzione di un Distretto del cibo;
- d) “Distretti del cibo” o “Distretti”, i sistemi produttivi e le aree territoriali di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) “Organo esecutivo”, organo elettivo previsto dall’Accordo di distretto al quale sono affidati i poteri di amministrazione del Distretto del cibo e di esecuzione del Programma di distretto;
- f) “Programma di distretto”, strumento con il quale il Distretto definisce le strategie e destina le risorse economiche per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità menzionati all’art. 1 della presente legge, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di distretto.
- g) “Regolamento di attuazione”, regolamento della Giunta regionale approvato, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, nei successivi 180 giorni decorrenti dalla approvazione della presente Legge.
- h) “Riconoscimento”, provvedimento della Giunta regionale che determina l’individuazione del Distretto del cibo richiesta dall’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

Articolo 3

(Costituzione e requisiti per l’individuazione dei distretti del cibo)

1. Il Distretto del cibo è costituito mediante Accordo di Distretto.
2. L’Accordo di distretto è predisposto da un Comitato promotore, composto dai soggetti, pubblici o privati, rappresentativi dell’identità e del tessuto produttivo, storico, culturale e sociale del territorio di riferimento. Il Comitato promotore agisce sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto tra i suoi componenti e

depositato presso la Regione, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento di attuazione.

3. L'Accordo di distretto è sottoscritto da tutti i componenti del Comitato promotore. All'Accordo di distretto possono partecipare anche gli enti locali e le pubbliche amministrazioni che operano sul territorio del Distretto del cibo.
4. L'Accordo di distretto deve:
 - a) precisare la tipologia di distretto che si intende costituire tra quelle elencate all'art. 13, II co., del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
 - b) individuare l'ambito territoriale del Distretto;
 - c) indicare gli obiettivi e le finalità perseguite dal Distretto;
 - d) precisare le aree di attività del Distretto;
 - e) descrivere i diritti e doveri degli aderenti al Distretto, i processi decisionali, l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto, ai sensi del Codice civile e della disciplina di settore;
 - f) determinare le cause e le modalità di scioglimento del Distretto;
 - g) garantire la possibilità di adesione per qualsiasi soggetto che svolga un'attività coerente e compatibile con gli obiettivi di cui all'Accordo di distretto ed i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica del Distretto del cibo, purché questi si impegnino a rispettare l'Accordo di distretto e tutti i documenti da questo richiamati;
 - h) garantire la condivisione delle informazioni a favore di tutti i soggetti aderenti e la loro effettiva partecipazione in Assemblea, fermo restando che l'Accordo di distretto può prevedere diverse forme di partecipazione in considerazione della natura giuridica dei soggetti aderenti e della loro rappresentatività sul territorio;
 - i) garantire agli aderenti all'Accordo di distretto il diritto di recesso, senza oneri e costi;
 - j) prevedere un Organo esecutivo adeguatamente rappresentativo dell'Assemblea, la cui maggioranza dei suoi componenti sia costituita da soggetti provenienti dal settore privato;

- k) assegnare all'Organo esecutivo la predisposizione del Programma di distretto, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea di distretto nei modi e nelle forme previste dall'Accordo di distretto.
5. La definizione dei requisiti di cui al comma precedente può essere demandata anche ad ulteriori atti, adottati contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di distretto e del quale costituiscono parte integrante ed essenziale.

Articolo 4 (Programma di distretto)

1. Il Programma di distretto è predisposto dall'Organo esecutivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Programma di distretto contiene:
 - a. un'analisi dettagliata dell'impatto atteso relativamente agli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio;
 - b. l'individuazione degli obiettivi da raggiungere;
 - c. la definizione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi ed una stima dei costi da sostenere;
 - d. i termini ipotizzabili di realizzazione degli interventi.
3. Il Programma di distretto potrà avere una durata compresa tra tre e cinque anni, pari alla durata del mandato che l'assemblea conferisce all'Organo esecutivo. Decorso il termine, sarà necessario approvare un nuovo Programma di distretto.
4. Con frequenza annuale, l'Organo esecutivo predispone una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del Programma di distretto, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea. La mancata approvazione della relazione annuale determina la decadenza dell'Organo esecutivo.
5. La Regione indirizza i propri strumenti di programmazione e le attività dell'ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria, a sostegno dei programmi di distretto provenienti dai Distretti riconosciuti ai sensi dell'art. 5.

Articolo 5 (Riconoscimento)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l'individuazione dei Distretti del cibo avviene mediante Riconoscimento, secondo i criteri e le modalità determinati nel Regolamento di attuazione.
2. Il Riconoscimento è subordinato all'accertamento dei seguenti presupposti:
 - a. conformità dell'Accordo di distretto agli obiettivi e finalità di cui alla presente legge ed a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - b. presenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 per il tipo Distretto di cui si chiede il riconoscimento, come meglio specificati nel Regolamento di attuazione;
 - c. grado di integrazione tra le varie attività economiche esercitate all'interno del Distretto;
 - d. rappresentatività dei soggetti aderenti all'Accordo;
 - e. impatto del Programma di distretto sullo sviluppo territoriale, sulla coesione e l'inclusione sociale, sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro;
 - f. rispetto della normativa vigente.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
4. L'approvazione di un nuovo Programma di distretto successivo al Riconoscimento, o comunque, ogni sua modifica significativa dovrà essere accettata dalla Regione, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento di attuazione. Allo stesso procedimento è sottoposta ogni modifica dell'Accordo di distretto.
5. Il mancato Riconoscimento non pregiudica l'efficacia dell'Accordo di distretto tra i suoi aderenti.

Articolo 6 (Comunicazione)

1. Nei successivi 30 giorni decorrenti dal Riconoscimento, la Regione comunica l'individuazione del Distretto al Ministero delle politiche agricole, alimentari,

forestali, affinché questi possa procedere all'iscrizione presso il Registro nazionale dei distretti del cibo, previsto dall'art. 13, comma 3, d. lgs. 228/2001.

Articolo 7 (Revoca del Riconoscimento)

1. Il Riconoscimento del Distretto è revocato dalla Regione se:
 - a) il Distretto ha esaurito le proprie finalità;
 - b) è accertata la sistematica e grave violazione di quanto previsto nell'Accordo di distretto e della legge a questo applicabile;
 - c) non sono state sottoposte ad accettazione da parte della Regione il nuovo Programma di distretto o le sue modifiche nonché le modifiche all'Accordo di distretto;
 - d) è accertata la sistematica e grave violazione degli impegni previsti nel Programma di distretto;
 - e) non è stata trasmessa agli aderenti all'Accordo di distretto ed alla Regione la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma di distretto.
2. La revoca del Riconoscimento del distretto è disposta secondo i termini e le modalità definite nel Regolamento di attuazione.

Articolo 8 (Servizio di supporto e monitoraggio)

1. Nei successivi 90 giorni dall'approvazione della presente legge, la Regione si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse per istituire un servizio il cui obiettivo è:
 - a. sostenere e supportare il Comitato promotore nella predisposizione dell'Accordo di distretto coerente con gli obiettivi e la finalità della presente legge e dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, affinché possano essere agevolate le procedure e l'esito favorevole del Riconoscimento;
 - b. sostenere ed agevolare l'Organo esecutivo nella predisposizione del Programma di distretto, delle sue modifiche e della sua attuazione.

2. Per l'istituzione del servizio previsto dal precedente comma 1, la Regione dovrà avvalersi dell'ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria.
3. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di perseguimento degli obiettivi e finalità di cui all'art. 1.
4. Ai fini di cui al precedente comma 2, la Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono le seguenti informazioni:
 - a. elenco dei Distretti riconosciuti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati, loro composizione e caratterizzazione;
 - b. elenco, descrizione e stato di avanzamento dei progetti interessati.

Articolo 9 (Elenco regionale dei Distretti riconosciuti)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione istituisce un elenco regionale dei Distretti riconosciuti alla cui tenuta provvede l'Assessorato regionale all'agricoltura, secondo i termini e le modalità specificate nel Regolamento di attuazione ed, in ogni caso, articolando l'albo in sezioni sulla base delle tipologie di Distretto menzionate all'art. 13, II comma, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 10 (Entrata in vigore ed attuazione)

1. La presente legge entra in vigore contestualmente all'approvazione del Regolamento di attuazione.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21.
3. Entro i successivi 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Distretti già riconosciuti ai sensi della disciplina di cui al precedente comma 2 si adeguano alle nuove disposizioni e procedono all'approvazione di un nuovo Progetto di distretto. Il

mancato adeguamento alle nuove disposizioni, determinerà la revoca del Riconoscimento.

Reggio Calabria, 14 settembre 2020

Firma

